

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale

Lunedì 21 marzo 2011

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (Atto n. 317).

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE, ON. BOCCIA

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario;

premessi che:

il provvedimento in esame presenta un contenuto molto articolato, che va dalle materie di carattere tributario, relativamente alle quali sono modificate in modo sostanziale sia l'IRPEF, tributo su cui si fonda l'applicazione del principio di progressività del nostro sistema tributario, che l'IRAP, alla riforma delle modalità di finanziamento di due livelli di governo sub statale, regioni e province, delineando i rispettivi criteri di perequazione, alle modalità di finanziamento del sistema sanitario, rinviando ad altro provvedimento la disciplina dei fabbisogni di spesa nei settori, diversi dalla sanità, soggetti a livelli essenziali delle prestazioni;

gli articoli 2 e 5 dello schema di decreto, che modificano il prelievo fiscale sulle persone fisiche, presentano alcuni profili di criticità, in quanto permane indeterminato il quadro delle compatibilità finanziarie, con riferimento alla rideterminazione dell'aliquota di base e alla contestuale riduzione delle aliquote Irpef erariali;

la compensatività complessiva degli interventi in termini di saldi di finanza pubblica e di invarianza della pressione fiscale non è suscettibile di una verifica *ex ante*, ma occorrerà attendere l'adozione, da un lato, del DPCM di individuazione dell'ammontare dei trasferimenti correnti alle RSO oggetto di soppressione, dall'altro, del DPCM di contestuale ridefinizione dell'aliquota di base dell'addizionale e delle aliquote Irpef di competenza erariale, provvedimenti per i quali non è prevista alcuna procedura di esame parlamentare, necessaria, invece, ai fini di una compiuta verifica del rispetto degli obiettivi di neutralità posti dalle norme di delega;

l'obbligo per le regioni di evitare, comunque, aggravii di prelievo a carico dei contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente o di pensione, oltre a penalizzare le regioni nelle quali tale tipologia di contribuenti si presenta con frequenza maggiore, appare in contrasto, in linea generale, con il principio della capacità contributiva in quanto, a parità di reddito, sarebbero penalizzati soggetti in relazione alla diversa tipologia di attività esercitata e di reddito prodotto;

la facoltà per le regioni di differenziare le aliquote dell'addizionale e di introdurre autonomamente detrazioni per carichi di famiglia rischia, a parità di reddito e di dimensione del nucleo familiare del contribuente, di determinare strutture di progressività e di redistribuzione dell'Irpef diverse da regione a regione;

la propensione a qualsiasi misura di sostegno alle famiglie, anche in termini di incremento delle detrazioni fiscali, richiede che tali politiche debbano essere adottate uniformemente a livello nazionale, evitando che le famiglie delle regioni più ricche possano ricevere misure di sostegno fiscale che sono precluse alle famiglie delle regioni più povere;

introdurre forme di progressività specifiche per regione fa aumentare i costi di adempimento per i sostituti di imposta e rende difficile la determinazione della capacità fiscale standard che è alla base

del funzionamento del sistema dei trasferimenti perequativi;
appare, pertanto, necessario limitare la manovrabilità dell'aliquota da parte delle regioni, attraverso l'eliminazione degli spazi di manovra sulle detrazioni concessi alle regioni;
la valutazione in merito alla modifica del criterio di attribuzione territoriale della compartecipazione IVA è condizionata dall'assenza del raffronto tra la distribuzione della compartecipazione sulla base dei dati di consumo tratti dalla contabilità nazionale e la distribuzione che risulterebbe dall'utilizzo dei dati del quadro VT delle dichiarazioni IVA;
l'autonomia concessa alle regioni in termini di riduzione dell'IRAP è destinata a determinare fenomeni di concorrenza fiscale, a vantaggio delle regioni con maggiori margini di risorse, e ad acuire la sperequazione *infra* regionale;
è necessario limitare la possibilità di disporre riduzioni di aliquota o incrementi di deduzioni esclusivamente ad interventi di natura selettiva ed ambito circoscritto;
con riferimento alla soppressione dei trasferimenti erariali di parte corrente alle regioni a statuto ordinario, costituisce un problema aver deciso di procedere all'emanazione del provvedimento in esame ancor prima di aver dato corso ad una compiuta quantificazione dei trasferimenti da sopprimere e, soprattutto, mantenere le riduzioni operate dal DL n.78 del 2010, sebbene ciò sia esplicitamente vietato dal comma 2 dell'articolo 14 del citato DL n. 78;
è necessario che il DPCM di individuazione dei trasferimenti da sopprimere sia corredato di una apposita relazione tecnica che dia conto dell'ammontare dei trasferimenti da fiscalizzare e che esso sia sottoposto, prima della sua emanazione, all'esame delle competenti Commissioni parlamentari;
l'articolo 11, riguardante l'individuazione delle fonti di finanziamento per le funzioni LEP e non LEP delle regioni e il relativo fondo perequativo, prevede una disciplina solo a decorrere dal 2014, mentre l'attribuzione di risorse tributarie (addizionale IRPEF) in sostituzione dei trasferimenti di parte corrente decorre già dal 2012: c'è quindi un vuoto normativo che riguarda il sistema di perequazione da applicare nei primi due esercizi;
lo schema di decreto è privo di previsioni circa le modalità di attribuzione alle Regioni delle risorse derivanti dall'addizionale IRPEF di base e si limita a fiscalizzare gli attuali trasferimenti nell'aggregato, senza chiarire cosa accadrà a livello delle singole regioni;
se ciascuna Regione dovesse trattenere il gettito dell'addizionale IRPEF senza nessun meccanismo perequativo, le Regioni con capacità fiscali inferiori sarebbero lasciate gravemente e inaccettabilmente scoperte, con una brutale «territorializzazione» della base imponibile IRPEF, incompatibile con la Costituzione e con la legge n. 42 nel caso delle spese collegate ai LEP;
è necessario riallineare le decorrenze della fiscalizzazione dei trasferimenti e dell'avvio del sistema di finanziamento e perequazione a regime;
è opportuno che il decreto specifichi la misura in cui i trasferimenti perequativi per le funzioni non LEP dovranno ridurre le differenze interregionali di capacità fiscale misurate sui tributi destinati al loro finanziamento;
relativamente alle disposizioni riguardanti i costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, si prende atto che l'impostazione delineata dallo schema di decreto con particolare riferimento alla scelta del procedimento *top down* costituisce una necessaria base di partenza in quanto garantisce a priori il rispetto delle compatibilità di finanza pubblica nel processo di definizione delle risorse da destinare all'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie;
il meccanismo prefigurato dalla norma appare nel complesso salvaguardare una importante continuità rispetto all'evoluzione del sistema di *governance* del settore, sanitario valorizzando l'esperienza maturata negli anni in sede pattizia;
occorre, tuttavia, considerare che con il costo standard, come determinato nel provvedimento, non si intende pervenire per somma al finanziamento nazionale della sanità, stabilito esogenamente a priori, ma solo ad individuare il valore percentuale di ogni singola regione rispetto al valore nazionale quale fabbisogno sanitario standard regionale da applicare al fabbisogno standard nazionale;
la limitazione del periodo di osservazione solo al secondo esercizio precedente a quello di

riferimento potrebbe non garantire l'individuazione delle regioni effettivamente efficienti, in quanto i risultati potrebbero essere falsati da oscillazioni casuali della spesa. Meglio sarebbe allungare il periodo di osservazione a tre anni, durante i quali misurare gli scostamenti tra risorse programmate e spesa a consuntivo;

sulla qualità del *benchmark* incide, inoltre, anche la numerosità delle regioni considerate come riferimento: più ristretto è il numero delle regioni considerate, maggiore è la riduzione del costo complessivo dei servizi. Diversamente, se il costo standard è costruito in modo meno ambizioso, ossia come media di un numero più ampio di regioni, le regioni più efficienti saranno beneficiate perché otterranno un *surplus* di risorse rispetto alla situazione attuale, mentre le regioni meno efficienti avrebbero obiettivi di spesa più facilmente raggiungibili;

la previsione annuale per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard appare discostarsi dalla programmazione di medio periodo cui hanno fatto riferimento i precedenti Accordi del 2001 e del 2006 (e confermata nell'Accordo del 2009), mentre andrebbero rese il più possibile stabili, almeno per un triennio, le quote di accesso al finanziamento in modo da garantire la certezza delle risorse e non indebolire la capacità programmatoria o organizzativa delle Regioni, agevolando l'adozione di azioni di miglioramento in particolare nella gestione di Piani di rientro;

il metodo individuato per il calcolo dei costi standard in sé, almeno nel periodo transitorio, non ha alcun effetto sul riparto, l'allocazione delle risorse è destinata a mutare solo nella misura in cui viene assunto un diverso metodo di pesatura rispetto a quello utilizzato nell'anno di riferimento e, pertanto, l'aspetto che assume la principale rilevanza nell'immediato è la definizione dei pesi per le varie classi di età e le varie categorie di assistenza sanitaria per le conseguenze redistributive, rispetto alla situazione attuale, derivanti dai criteri di ponderazione adottati;

una più attenta riflessione sugli importanti esiti riallocativi suggerisce la necessità di includere indicatori di condizione socio-economica, da introdurre nella formula allocativa;

vi è l'esigenza di chiarire la terminologia adottata per definire, da un lato, l'insieme delle risorse determinate esogenamente e destinate al finanziamento dei Lea (che il decreto denomina *fabbisogno sanitario nazionale standard*) e, dall'altro, la somma dei fabbisogni sanitari regionali standard calcolati sulla base dei costi standard;

è urgente definire da subito una procedura per la fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nei settori che ne sono ancora privi (assistenza, istruzione, trasporti pubblici locali, eventuali altri settori);

sembra necessario anticipare in questa sede l'istituzione e la disciplina della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, poiché la fase attuativa della riforma in atto non può iniziare in assenza di una sede deputata ad assicurare il mantenimento di una coerenza complessiva del sistema delle relazioni finanziaria tra i diversi livelli di Governo
esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che il testo dello schema di decreto legislativo sia riformulato conformemente al seguente articolato:

Capo I.

AUTONOMIA DI ENTRATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Art. 1.

(Oggetto).

1. Le disposizioni del presente capo assicurano l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali.
2. Le medesime disposizioni individuano le compartecipazioni delle regioni a statuto ordinario al gettito di tributi erariali e i tributi delle regioni a statuto ordinario, nonché disciplinano i meccanismi

perequativi che costituiscono le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle stesse regioni.

3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 è senza vincolo di destinazione.

Art. 2.

(Rideterminazione dell'addizionale all'IRPEF delle Regioni a statuto ordinario).

1. A decorrere dall'anno 2013 l'addizionale regionale all'IRPEF è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, in modo tale da garantire al complesso delle Regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e ai trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 6. All'aliquota così rideterminata si aggiungono le percentuali indicate nel comma 1, dell'articolo 5 del presente decreto. Con il decreto di cui al presente comma sono ridotte le aliquote dell'Irpef di competenza statale, con l'obiettivo di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, continua ad applicarsi la disciplina relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2-bis.

(Fabbisogno sanitario).

1. Per l'anno 2012 il fabbisogno sanitario nazionale standard corrisponde al livello, stabilito dalla vigente normativa, del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale ordinariamente concorre lo Stato.

2. Restano ferme le disposizioni in materia di quota premiale e di relativa erogabilità in seguito alla verifica degli adempimenti in materia sanitaria di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché le disposizioni in materia di realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario, di rilievo nazionale e di relativa erogabilità delle corrispondenti risorse ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, e in materia di fondo di garanzia e di recuperi, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, rispettivamente per minori ovvero maggiori gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli stimati ai fini della copertura del fabbisogno sanitario standard regionale. Resta altresì fermo che al finanziamento della spesa sanitaria fino all'anno 2013 concorrono le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010 e le ulteriori risorse, previste da specifiche disposizioni, che ai sensi della normativa vigente sono ricomprese nel livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato.

Art. 3.

(Compartecipazione regionale all'IVA).

1. A ciascuna Regione a statuto ordinario spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Per gli anni 2011 e 2012 l'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 è calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere dall'anno 2013 l'aliquota è determinata con le modalità previste dall'articolo 11, commi 3 e 5, primo periodo al netto di quanto devoluto alle Regioni a Statuto Speciale e delle risorse UE.

3. A decorrere dall'anno 2013 le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione Iva alle Regioni a Statuto ordinario sono stabilite in conformità con il principio di territorialità. Il principio di territorialità tiene conto del luogo di consumo, identificando il luogo di consumo con quello in cui avviene la cessione di beni; nel caso dei servizi, il luogo della prestazione può essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di cessione di immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. Per i beni e i servizi non di mercato, i dati derivanti dalle dichiarazioni IVA vengono corretti per tenere conto delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti equiparati, ai fini IVA, a consumatori finali, quali le pubbliche amministrazioni e le altre istituzioni di tipo sociale. I criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, sentite la Conferenza Stato-Regioni e la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale oppure, ove già costituita, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'attuazione del principio di territorialità.

Art. 4.
(Riduzione dell'IRAP).

1. A decorrere dall'anno 2014 ciascuna Regione a statuto ordinario, con propria legge, può variare l'aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale. Riduzioni superiori a un punto percentuale fino all'azzeramento dell'imposta sono possibili:
 - a) a condizione che esse siano differenziate per settori di attività e per categorie di soggetti passivi e non determinino riduzioni del gettito complessivo dell'imposta;
 - b) previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, in caso di riduzioni generalizzate tali da determinare una diminuzione del gettito dell'imposta compensata a valere su altre risorse.
2. Gli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni di cui al comma 1 sono esclusivamente a carico del bilancio della Regione e non comportano alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 11.
3. Non può essere disposta la riduzione dell'IRAP, se la maggiorazione di cui all'articolo 5, comma 1, è superiore allo 0,5 per cento.
4. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari.

Art. 5.
(Addizionale regionale all'IRPEF).

1. A decorrere dall'anno 2011 ciascuna Regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base è pari allo 0,9 per cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione non può essere superiore:
 - a) allo 0,5 per cento, sino all'anno 2013;
 - b) all'1,1 per cento, per l'anno 2014;
 - c) al 2,1 per cento, a decorrere dall'anno 2015.

2. Resta fermo il limite della maggiorazione dello 0,5 per cento, se la Regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP. La maggiorazione oltre lo 0,5 per cento non trova applicazione con riferimento ai redditi rientranti nei primi due scaglioni di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente periodo. In caso di riduzione, l'aliquota deve assicurare un gettito che, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali di cui all'articolo 8, comma 2, non sia inferiore all'ammontare dei trasferimenti regionali ai comuni, soppressi in attuazione del medesimo articolo 8.

8. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

9. L'eventuale riduzione dell'addizionale regionale all'IRPEF è esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 11.

Art. 6.

(Soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario).

1. A decorrere dall'anno 2013 sono soppressi tutti i trasferimenti statali di parte corrente alle Regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di Province e Comuni. Le Regioni a statuto ordinario esercitano l'autonomia tributaria prevista dagli articoli 4, 5, 7 e 8, comma 2, del presente decreto in modo da assicurare il rispetto dei termini fissati dal presente Capo. Sono esclusi dalla soppressione i trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, sentita la Conferenza Unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma 1. Con ulteriore decreto adottato con le modalità previste dal primo periodo possono essere individuati ulteriori trasferimenti suscettibili di soppressione. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.

2-bis. In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità che assicurano adeguate forme di copertura finanziaria, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera i), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 7.

(Ulteriori tributi regionali).

1. Ferma la facoltà per le Regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all'articolo 190 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, all'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, agli articoli da 1 a 6 del d.l. 5 ottobre 1993, n.

400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

1-*bis*. Fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le Regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale come tributo proprio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), numero 3, della citata legge n. 42 del 2009.

2. Alle Regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I predetti tributi costituiscono tributi propri derivati.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, spettano altresì alle Regioni a statuto ordinario le altre compartecipazioni al gettito di tributi erariali, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7-*bis*.

(Attribuzione alle Regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale).

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera *c*), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009, è assicurato il riversamento diretto alle Regioni, in relazione ai principi di territorialità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d*), della citata legge n. 42 del 2009, dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto.

2. È altresì attribuita alle Regioni, in relazione ai principi di territorialità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d*) della citata legge n. 42 del 2009, una quota del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dal presente decreto. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera *b*) della citata legge n. 42 del 2009, le modalità di condivisione degli oneri di gestione della predetta attività di recupero fiscale sono disciplinate con specifico atto convenzionale sottoscritto tra Regione ed Agenzia delle Entrate.

3. Qualora vengano attribuite alle Regioni ulteriori forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali, è contestualmente riversata alle Regioni una quota del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale relativa ai predetti tributi, in coerenza a quanto previsto dal comma 2.

4. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di riversamento diretto alle Regioni delle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 7-*ter*.

(Gestione dei tributi regionali).

1. L'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 è adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le Regioni e sentita la Conferenza permanente per il funzionamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009.

2. Nel rispetto della autonomia organizzativa delle Regioni nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, le Regioni possono definire con specifico atto convenzionale, sottoscritto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, le modalità gestionali e operative dei tributi regionali, nonché di ripartizione degli introiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione. L'atto convenzionale, sottoscritto a livello nazionale, riguarda altresì la compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. La convenzione di cui al comma 2 deve prevedere la condivisione delle basi informative e l'integrazione dei dati di fonte statale con gli archivi regionali e locali.

4. Per le medesime finalità stabilite al comma 2, le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'imposta regionale sulle attività produttive e

dell'addizionale regionale all'IRPEF devono essere svolte dall'Agenzia delle Entrate. Le modalità di gestione delle imposte indicate al primo periodo, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra l'Agenzia delle Entrate e le Regioni.

4-*bis*. Al fine di assicurare a livello territoriale il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui al comma 1, la convenzione di cui al comma 2 può prevedere la possibilità per le Regioni di definire, di concerto con la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, le direttive generali sui criteri della gestione e sull'impiego delle risorse disponibili.

5. Previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 4-*bis*.

6. Per la gestione dei tributi il cui gettito sia ripartito tra gli enti di diverso livello di governo la convenzione di cui al comma 2 prevede l'istituzione presso ciascuna sede regionale dell'Agenzia delle Entrate di un Comitato regionale di indirizzo, di cui stabilisce la composizione con rappresentanti designati dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, dalla Regione e dagli Enti locali. La citata gestione dei tributi è svolta sulla base di linee guida concordate nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con l'Agenzia delle Entrate.

Art. 7-*quater*.

(Misure compensative di interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali).

1. Gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), numeri 1) e 2) della citata legge n. 42 del 2009 sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi.

2. La quantificazione finanziaria delle predette misure è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 42 del 2009.

Art. 8.

(Soppressione dei trasferimenti dalle Regioni a statuto ordinario ai Comuni e compartecipazione comunale alla addizionale regionale all'IRPEF).

1. Ciascuna Regione a statuto ordinario sopprime, a decorrere dal 2013, i trasferimenti regionali di parte corrente ed in conto capitale diretti al finanziamento delle spese dei Comuni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *e*), della citata legge n. 42 del 2009 aventi carattere di generalità e permanenza.

2. Con efficacia a decorrere dal 2013 ciascuna Regione a Statuto ordinario determina, secondo quanto previsto dallo Statuto o, in coerenza dello stesso, con atto amministrativo, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con i Comuni del proprio territorio, una compartecipazione ai tributi regionali, e prioritariamente all'addizionale regionale all'Irpef, o individua tributi che possono essere integralmente devoluti, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali dovuti ai sensi del comma 1 del presente articolo. Con il medesimo procedimento può essere rivista la compartecipazione ai tributi regionali o l'individuazione dei tributi devoluti sulla base delle disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le funzioni dei Comuni.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 2, della Costituzione.

4. Con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 1, per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attuazione del presente articolo, ciascuna Regione istituisce un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio in cui confluisce una percentuale non superiore al 30 per cento

del gettito di cui al comma 2. Con le modalità stabilite dal medesimo comma, sono determinati il riparto del Fondo, nonché le quote del gettito che, anno per anno, sono devolute al singolo Comune in cui si sono verificati i presupposti di imposta.

5. Il fondo sperimentale regionale di riequilibrio ha durata di tre anni.

Art. 9.

(Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio).

1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, nonché della specifica cornice finanziaria dei settori interessati relativa al finanziamento dei rispettivi fabbisogni standard nazionali, la legge statale stabilisce le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanità.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sono stabiliti prendendo a riferimento macro-aree di intervento, secondo le materie di cui all'articolo 10, comma 1 ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo erogatore. Per ciascuna delle macroaree sono definiti i costi e i fabbisogni standard nonché le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.

3. Conformemente a quanto previsto dalla citata legge n. 42 del 2009, il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilità ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte della decisione di finanza pubblica, previo parere in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio, di cui al comma 5, ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, è effettuata la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale, nonché la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 8 comma 1 lettera *c*) della citata legge n. 42 del 2009.

5. Fino alla determinazione, con legge, dei livelli essenziali delle prestazioni, tramite intesa conclusa in sede di Conferenza unificata sono stabiliti i servizi da erogare, aventi caratteristiche di generalità e permanenza, e il relativo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

6. Per le finalità di cui al comma 1, la Società per gli studi di settore - Sose S.p.a., in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto della Conferenza Stato-Regioni, secondo la metodologia e il procedimento di determinazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, effettuata una ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni che le Regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi. Sose S.p.A. trasmette i risultati della ricognizione effettuata al Ministro dell'economia e delle finanze, che li trasmette alle Camere. Trasmette altresì tali risultati alla Conferenza di cui all'articolo 24-*quater*. I risultati confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in quella di cui all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009. Sulla base delle rilevazioni effettuate da Sose s.p.a., il Governo adotta linee di indirizzo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in apposito allegato alla Decisione di

finanza pubblica ai fini di consentire l'attuazione dell'articolo 20, comma 2, della citata legge n. 42 del 2009, dei relativi costi standard e obiettivi di servizio.

Art. 10.

(Classificazione delle spese regionali).

1. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009 sono quelle relative ai livelli essenziali delle prestazioni nelle seguenti materie:

- a) sanità;
- b) assistenza;
- c) istruzione;
- d) trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale;
- e) ulteriori materie individuate in base all'articolo 20, comma 2, della citata legge n. 42 del 2009.

2. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono individuate nelle spese diverse da quelle indicate nel comma 1 del presente articolo e nell'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3), della medesima legge n. 42 del 2009.

Art. 11.

(Fase a regime e fondo perequativo).

1. A decorrere dal 2013, in conseguenza dell'avvio del percorso di graduale convergenza verso i costi standard, le fonti di finanziamento delle spese delle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 del presente decreto sono le seguenti:

- a) la compartecipazione all'Iva di cui all'articolo 3;
- b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come rideterminata secondo le modalità del comma 1 dell'articolo 2;
- c) l'Irap fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;
- d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5;
- e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010.

2. Ai fini del comma 1 il gettito dell'IRAP è valutato in base all'aliquota ordinariamente applicabile in assenza di variazioni disposte dalla Regione ovvero delle variazioni indicate dall'articolo 4, comma 4. Ai fini del comma 1 il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 5 è valutato in base all'aliquota calcolata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. Il gettito è, inoltre, valutato su base imponibile uniforme, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

3. La percentuale di compartecipazione all'IVA è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in una sola regione. Per il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo di cui al comma 5 del presente articolo.

4. Le fonti di finanziamento delle spese di cui al comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto sono le seguenti:

- a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 7, comma 2, del presente decreto;
- b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), n. 3) della citata legge n. 42 del 2009;
- c) quote dell'addizionale regionale all'Irpef, come ridefinite secondo le modalità del comma 1

dell'articolo 2;

d) quote del fondo perequativo di cui al comma 7.

5. È istituito, dall'anno 2013, un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese di cui al comma 1 dell'articolo 10 del presente decreto. Nel primo anno di funzionamento del fondo perequativo le suddette spese sono computate in base ai valori di spesa storica e dei costi standard ove stabiliti; nei successivi quattro anni devono gradualmente convergere verso i costi standard. Le modalità della convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, d'intesa la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del presente comma, per il settore sanitario, la spesa coincide con il fabbisogno sanitario standard come definito ai sensi dell'articolo 21. Ai fini del calcolo della dotazione finanziaria del fondo perequativo nel primo anno del suo funzionamento, la spesa storica di riferimento è fissata ai valori dell'anno 2010. In base a quanto previsto dal successivo articolo 26, comma 3, del presente decreto, se il volume di risorse necessarie ad approvvigionare il fondo perequativo diverge da quanto effettivamente finanziabile in base ai vincoli di finanza pubblica derivanti dal Patto di stabilità e crescita europeo, il Governo, sulla base delle risultanze del tavolo di confronto di cui all'articolo 26, comma 4, propone in sede di presentazione dello schema di Decisione di finanza pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata, un piano di progressiva convergenza fra risorse necessarie e risorse disponibili.

6. La differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui al comma 1 dell'articolo 10 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, è determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonché del gettito di cui all'articolo 7-bis. È inoltre garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito di cui all'articolo 7-bis, alla regione di cui al comma 3, primo periodo. Nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato è acquisito al bilancio dello Stato.

7. Per il finanziamento delle spese di cui al comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto, le quote del fondo perequativo sono assegnate alle Regioni sulla base dei seguenti criteri:

- a) le Regioni con maggiore capacità fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito medio nazionale per abitante, alimentano il fondo perequativo, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;
- b) le Regioni con minore capacità fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato dalle Regioni di cui alla lettera a), in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;
- c) il principio di perequazione delle differenti capacità fiscali dovrà essere applicato in modo da ridurre le differenze, in misura non inferiore al 75 per cento, tra i territori con diversa capacità fiscale per abitante senza alternarne la graduatoria in termini di capacità fiscale per abitante;
- d) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di un numero di abitanti determinato con le modalità previste al comma 8, ultimo periodo, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa.

8. Le quote del fondo perequativo risultanti dall'applicazione del presente articolo sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione. Nel primo anno di funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese di cui all'articolo 10, comma 2, computate in base ai valori di spesa storica; nei successivi quattro anni la perequazione deve gradualmente convergere verso le capacità fiscali. Le modalità della convergenza nonché le modalità di attuazione delle lettere a), b), c) e d) del comma 7, sono stabilite con decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.

Capo II AUTONOMIA DI ENTRATA DELLE PROVINCE

Art. 12. (*Oggetto*).

1. Le disposizioni di cui al presente capo assicurano l'autonomia di entrata delle Province ubicate nelle Regioni a statuto ordinario.
2. Le medesime disposizioni individuano le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle Province ubicate nelle Regioni a statuto ordinario.
3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 è senza vincolo di destinazione.

Art. 13. (*Tributi propri connessi al trasporto su gomma*).

1. A decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province. Si applicano le disposizioni dell'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è pari al 12,5 per cento. A decorrere dall'anno 2011 le province possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico dell'ente.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro il 2011, è approvato il modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e sono individuati i dati da indicare nel predetto modello. L'imposta è corrisposta con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo compete alle amministrazioni provinciali. A tal fine l'Agenzia delle Entrate definisce con proprio provvedimento un nuovo modello di dichiarazione dei redditi per le compagnie assicuratrici in cui viene prevista l'obbligatorietà della segnalazione degli importi, distinti per contratto ed ente di destinazione, annualmente versati alle Province. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216. Le province possono stipulare convenzioni non onerose con l'Agenzia delle entrate per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché per le attività concernenti il relativo contenzioso. Sino alla stipula delle predette convenzioni, le predette funzioni sono svolte dall'Agenzia delle entrate.

5. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei confronti delle Province ubicate nelle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009.

5-bis. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono modificate le misure dell'imposta provinciale di trascrizione di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, in modo che sia soppressa la previsione specifica relativa alla tariffa per gli atti soggetti a IVA e la relativa misura dell'imposta sia determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA.

5-ter. Con il disegno di legge di stabilità il Governo promuove il riordino dell'imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in conformità alle seguenti norme generali:

- a) individuazione del presupposto dell'imposta nella immatricolazione del veicolo e relativa trascrizione;
- b) individuazione del soggetto passivo nel proprietario del bene mobile;
- c) delimitazione dell'oggetto dell'imposta ad autoveicoli, motoveicoli eccedenti una determinata potenza e rimorchi;
- d) determinazione uniforme dell'imposta per i veicoli nuovi e usati in relazione alla potenza del motore e alla classe di inquinamento;
- e) coordinamento ed armonizzazione del vigente regime delle esenzioni ed agevolazioni;
- f) destinazione del gettito alla Provincia in cui ha residenza o sede legale il soggetto passivo d'imposta.

5-quater. Salvo quanto previsto dal comma *5-bis*, fino al 31 dicembre 2011 continua ad essere attribuita alle Province l'imposta provinciale di trascrizione con le modalità previste dalla vigente normativa. La riscossione viene effettuata dall'Acì senza oneri per le Province.

Art. 14.

(Soppressione dei trasferimenti statali alle Province e compartecipazione provinciale all'IRPEF).

1. A decorrere dall'anno 2012 l'aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in modo tale da assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi ai sensi del comma 2 nonché alle entrate derivanti dalla addizionale soppressa ai sensi del comma 5.

2. A decorrere dall'anno 2012 sono soppressi i trasferimenti statali di parte corrente alle Province delle Regioni a Statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma 2.

4. L'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 può essere successivamente incrementata, con le modalità indicate nel predetto comma 1, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti statali suscettibili di soppressione.

5. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminato

l'importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito.

6. Una quota pari al 33 per cento del gettito relativo alla compartecipazione provinciale all'IRPEF, comunque non inferiore al gettito della soppressa addizionale provinciale all'energia elettrica attribuita nell'anno di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è devoluto alla provincia competente per territorio.

7. Alle province è garantito che le variazioni annuali del gettito relativo alla compartecipazione provinciale all'IRPEF loro devoluta ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle aliquote di cui al comma 1.

Art. 15.

(Soppressione dei trasferimenti dalle Regioni a statuto ordinario alle Province e compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica regionale).

1. Ciascuna Regione a statuto ordinario assicura la soppressione, a decorrere dall'anno 2013, di tutti i trasferimenti regionali, aventi carattere di generalità e permanenza, di parte corrente ed in conto capitale diretti al finanziamento delle spese delle Province, ai sensi dell'articolo 11. comma 1, lettera e), della legge n. 42 del 2009.

2. Con efficacia a decorrere dall'anno 2013, ciascuna Regione a statuto ordinario determina con atto amministrativo, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con le Province del proprio territorio, una compartecipazione delle stesse alla tassa automobilistica sugli autoveicoli spettante alla regione, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi ai sensi del comma 1. Può altresì adeguare l'aliquota di compartecipazione sulla base delle disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le funzioni delle Province. La predetta compartecipazione può, inoltre, essere successivamente incrementata, con le modalità indicate nel presente comma, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti regionali suscettibili di riduzione. In caso di incapienza della tassa automobilistica rispetto all'ammontare delle risorse regionali soppresses, le Regioni assicurano una compartecipazione ad altro tributo regionale, nei limiti della compensazione dei trasferimenti soppressi alle rispettive Province.

3. In caso di mancata fissazione della misura della compartecipazione alla tassa automobilistica di cui al comma 2 entro la data del 30 novembre 2012, lo Stato interviene in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

4. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attuazione del presente articolo, ciascuna Regione a statuto ordinario istituisce un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio. Il Fondo ha durata di tre anni ed è alimentato da una quota non superiore al 30 per cento del gettito della compartecipazione di cui al comma 2, ripartita secondo le modalità stabilite dal medesimo comma.

5. Ai fini della realizzazione delle proprie politiche tributarie le Province accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del Pubblico Registro Automobilistico e della Motorizzazione Civile.

Art. 16.

(Ulteriori tributi provinciali).

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 14, spettano alle Province gli altri tributi ad esse riconosciuti, nei termini previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che costituiscono tributi propri derivati.

1-bis. Nell'ambito della revisione dell'imposta di scopo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n....delin materia di federalismo fiscale municipale è disciplinata anche l'imposta di scopo destinata alle Province, nel rispetto delle medesime norme generali.

Art. 17.

(Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale).

1. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione alle Province dell'autonomia di entrata, è istituito, a decorrere dall'anno 2012, un Fondo sperimentale di riequilibrio. Il Fondo, di durata biennale, cessa a decorrere dalla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 6, il Fondo è alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 14, comma 1.
3. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato- città ed autonomie locali, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con la determinazione dei fabbisogni standard sono stabilite le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio.

Art. 18.

(Classificazione delle spese provinciali).

1. Fino alla individuazione dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali delle province, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard si applica l'articolo 21, comma 4, della citata legge n. 42 del 2009.

Capo III
PEREQUAZIONE

Art. 19.

(Fondo perequativo per le province).

1. Il Fondo perequativo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo (d. lgs. municipale).. è alimentato, per le province, dalla quota del gettito della compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 14 del presente decreto non devoluto alle Province competenti per territorio. Tale fondo è articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali delle province, la seconda le funzioni non fondamentali. Le predette quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica. Per quanto attiene le funzioni non fondamentali, la perequazione delle capacità fiscali non deve alterare la graduatoria dei territori in termini di capacità fiscale per abitante.

Art. 19-bis..

(Sistema finanziario delle città metropolitane).

1. In attuazione dell'articolo 15 della citata legge n. 42 del 2009, alle città metropolitane sono attribuiti, a partire dalla data di insediamento dei rispettivi organi, il sistema finanziario e il patrimonio delle province soppresse a norma del comma 8 dell'articolo 23 della medesima legge.
2. Sono attribuite alle città metropolitane, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza unificata, le seguenti fonti di entrata:
 - a) una compartecipazione al gettito dell'IRPEF prodotto sul territorio della città metropolitana;
 - b) una compartecipazione alla tassa automobilistica regionale, stabilita dalla regione secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2;
 - c) l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, conformemente a quanto previsto dall'articolo 13;
 - d) l'imposta provinciale di trascrizione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 13;
 - e) i tributi di cui all'articolo 16.

3. Le fonti di entrata di cui al comma 2 finanziano:

- a) le funzioni fondamentali della città metropolitana già attribuite alla Provincia;
- b) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
- c) la strutturazione di sistemi di coordinati di gestione dei servizi pubblici;
- d) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
- e) le altre funzioni delle città metropolitane.

4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, è altresì attribuita alle città metropolitane la facoltà di istituire:

- a) l'imposta di scopo prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, n..... , secondo le modalità stabilite dallo specifico regolamento previsto dal medesimo articolo;
- b) un'addizionale sui diritti di imbarco portuali ed aeroportuali;
- c) l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, ove non soppressa dalla regione ai sensi dell'articolo 7 e ove la regione medesima ne abbia deliberata l'attribuzione del gettito alla città metropolitana;
- d) il contributo straordinario di cui all'articolo 14, comma 16, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale, già attribuito al comune di Roma dal comma 16 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente.

5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono attribuite a ciascuna città metropolitana le proprie fonti di entrata assicura l'armonizzazione di tali fonti di entrata con il sistema perequativo e con il fondo di riequilibrio.

CAPO IV COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

Art. 20.
(Oggetto).

1. Il presente capo è diretto a disciplinare a decorrere dall'anno 2013 la determinazione dei costi standard e dei fabbisogni standard per le Regioni a Statuto ordinario nel settore sanitario, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento dei criteri di riparto adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 662 del 1996, così come integrati da quanto previsto dagli Accordi tra Stato e Regioni in materia sanitaria.

1-bis. Il fabbisogno sanitario standard, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, costituisce l'ammontare di risorse necessarie ad assicurare i livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza e sulla base dei costi standard.

2. I costi e i fabbisogni sanitari standard determinati secondo le modalità stabilite dal presente capo costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e

successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa sanitaria, nel rispetto della programmazione nazionale e dei vincoli di finanza pubblica.

Art. 21.

(Determinazione del fabbisogno sanitario nazionale finanziabile).

1. A decorrere dall'anno 2013 il fabbisogno sanitario nazionale finanziabile (FSNF) è determinato annualmente, per il triennio successivo, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, tramite intesa, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza. In sede di determinazione, sono distinte la quota destinata complessivamente alle Regioni a Statuto ordinario, comprensiva delle risorse per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, e le quote destinate ad enti diversi dalle regioni.

2. Per gli anni 2011 e 2012 il fabbisogno nazionale finanziabile corrisponde al livello di finanziamento determinato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2010, n. 191, attuativo dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, così come rideterminato dall'articolo 11, comma 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

Art. 22.

(Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali).

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto n. 1997, n. 281, sentita la Struttura tecnica di supporto della Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, determina annualmente per ciascun triennio, sulla base della procedura definita nel presente articolo, i costi e i fabbisogni standard regionali necessari ad assicurare i livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza e sulla base dei costi standard.

2. Per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali si fa riferimento agli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *a*), dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, con riferimento ai macrolivelli di assistenza definiti dal DPCM di individuazione dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario del 29 novembre 2001, costituiscono indicatori della programmazione nazionale per l'attuazione del federalismo fiscale i seguenti livelli percentuali di finanziamento della spesa sanitaria:

- a*) 5 per cento per l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
- b*) 51 per cento per l'assistenza distrettuale;
- c*) 44 per cento per l'assistenza ospedaliera.

3-bis. I livelli percentuali di cui al comma 3 sono soggetti a revisione biennale in coerenza con il processo di convergenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *b*), della legge n. 42 del 2009.

4. Il fabbisogno sanitario standard delle singole regioni a Statuto ordinario, cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, è determinato, in fase di prima applicazione a decorrere dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i valori di costo rilevati nelle regioni di riferimento), anche tenendo conto di un sistema di pesi e indicatori di tipo socioeconomico, ritenuti utili ai fini di definire i bisogni sanitari, secondo criteri fissati mediante intesa in Conferenza Stato-Regioni. Sino al raggiungimento dell'intesa, ai fini del riparto di cui al successivo comma 9 si applicano i criteri adottati per il riparto delle annualità 2010-2012. In sede di prima applicazione è

stabilito il procedimento di cui ai commi dal 5 al 10.

5. Sono regioni di riferimento le cinque regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico e risultando adempienti, come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate dalla Conferenza Stato-Regioni in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza. A tale scopo si considerano in equilibrio economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali effettive. L'indicazione delle Regioni deve essere rappresentativa delle ripartizioni territoriali nazionali e delle classi di dimensione demografica.

6. I costi standard sono computati a livello aggregato per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza: assistenza collettiva, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. Il valore di costo standard è dato, per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza erogati in condizione di efficienza ed appropriatezza dalla media pro-capite pesata del costo registrato dalle regioni di riferimento. A tal fine il livello della spesa delle tre macroaree delle regioni di riferimento:

- a) è computato al lordo della mobilità passiva e al netto della mobilità attiva extraregionale;
- b) è depurato della quota di spesa finanziata dalle maggiori entrate proprie rispetto alle entrate proprie considerate ai fini della determinazione del finanziamento nazionale. La riduzione è operata proporzionalmente sulle tre macroaree;
- c) è depurato della quota di spesa che finanzia livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali;
- d) è depurato delle quote di ammortamento.

7. Le regioni in equilibrio economico sono individuate sulla base dei risultati relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento e le pesature sono effettuate con i pesi per classi di età considerati ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento.

8. Il fabbisogno sanitario standard regionale è dato dalle risorse corrispondenti al valore percentuale come determinato in attuazione di quanto indicato al comma 6, rispetto al fabbisogno sanitario nazionale standard, anche tenendo conto degli indicatori di cui al comma 4.

9. Il riparto tra le regioni è effettuato applicando annualmente il valore percentuale del fabbisogno sanitario regionale rispetto a quello nazionale all'ammontare complessivo del FSNF determinato ai sensi dell'articolo 21, comma 1.

9-bis. La quota pro-capite assicurata alla migliore Regione di riferimento non può essere inferiore alla quota pro-capite già assegnata alla stessa, in sede di riparto, l'anno precedente.

10. Al fine di realizzare il processo di convergenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), della citata legge n. 42 del 2009, la convergenza ai valori percentuali determinati ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo avviene in un periodo di cinque anni secondo criteri definiti con le modalità di cui al comma 1. Durante i cinque anni sono annualmente monitorati e verificati i LEA, le pesature per popolazione, gli indicatori di tipo socioeconomico di cui al comma 4, i risultati dei piani di rientro. Al verificarsi di scostamenti fra FNSF e fabbisogno sanitario nazionale standard, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, vengono predisposte misure per la convergenza. Tali misure tengono conto prioritariamente del rapporto fra struttura del sistema sanitario ed efficienza nell'erogazione dei servizi, e intervengono con appositi investimenti per la riorganizzazione della stessa struttura.

11. Qualora nella selezione delle migliori cinque regioni di cui al comma 5 del presente articolo, si trovi nella condizione di equilibrio economico come definito al medesimo comma 5 un numero di regioni inferiore a cinque, le regioni di riferimento sono individuate anche tenendo conto del miglior risultato economico registrato nell'anno di riferimento, depurando i costi della quota eccedente rispetto a quella che sarebbe stata necessaria a garantire l'equilibrio ed escludendo comunque le regioni soggette a piano di rientro.

12. Resta in ogni caso fermo per le regioni l'obiettivo di adeguarsi alla percentuale di allocazione delle risorse stabilite in sede di programmazione sanitaria nazionale, come indicato al comma 3.

13. Eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle Regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse.

Art. 22-bis.

(Interventi straordinari in materia di sanità).

1. In sede di attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla citata legge n. 42 del 2009, sono previsti specifici interventi idonei a rimuovere carenze strutturali presenti in alcune aree territoriali e atte ad incidere sui costi delle prestazioni. Le carenze sono individuate sulla base di specifici indicatori socio-economici ed, in particolare, dell'indice di deprivazione tenendo conto della complementarità con gli interventi straordinari di edilizia sanitaria previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 23.

(Revisione a regime dei fabbisogni standard).

1. A decorrere dal 2013, al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi sanitari regionali, i criteri di cui all'articolo 22 possono essere rideterminati, con cadenza biennale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 comunque nel rispetto del livello di fabbisogno nazionale finanziabile come definito all'articolo 21.

2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della citata n. 42 del 2009.

Art. 24.

(Disposizioni relative alla prima applicazione).

1. In fase di prima applicazione:

a) restano ferme le vigenti disposizioni in materia di riparto delle somme destinate al rispetto degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ad altre attività sanitarie a destinazione vincolate, nonché al finanziamento della mobilità sanitaria;

b) restano altresì ferme le ulteriori disposizioni in materia di finanziamento sanitario non disciplinate dal presente decreto.

2. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, implementa un sistema adeguato di valutazione della qualità delle cure e dell'uniformità dell'assistenza in tutte le Regioni ed effettua un monitoraggio costante dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi, anche al fine degli adempimenti di cui all'articolo 22, comma 10.

3. Al fine di migliorare le funzioni di monitoraggio e valutazione del sistema, nell'ambito dei flussi informativi del NSIS, è attribuito ad ogni cittadino utente, con modalità tecniche rispettose della riservatezza, un codice univoco identificativo, che permetta di seguirne e tracciarne il percorso sanitario per ogni singola patologia, al fine di valutare i livelli di appropriatezza lungo l'intera sequenza di contatti con la rete di offerta del servizio sanitario nazionale.

Art. 24-bis.

(Disposizioni particolari per Regioni a Statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano rimane ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 2, e degli articoli 15, 22 e 27 della citata legge n. 42 del 2009, nel rispetto dei rispettivi Statuti.
2. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono la comunicazione degli elementi informativi e dei dati necessari all'attuazione del presente decreto nel rispetto dei principi di autonomia dei rispettivi Statuti speciali e del principio di leale collaborazione.

Art. 24-ter.

(Misure in materia di finanza pubblica).

1. L'autonomia finanziaria delle regioni e delle province deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.
2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica prende parte alla definizione del patto di convergenza di cui all'articolo 18 della citata legge n. 42 del 2009, concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale e degli altri adempimenti previsti dal processo di coordinamento della finanza pubblica con le modalità previste dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e alle province, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, è assicurato al complesso degli enti di ciascun comparto l'integrale finanziamento di tali funzioni ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.

Capo V

CONFERENZA PERMANENTE PER IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

Art. 24-quater

(Oggetto).

1. In attuazione dell'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009, è istituita, nell'ambito della Conferenza Unificata e senza ulteriori oneri per la finanza statale, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica fra comuni, province, città metropolitane, Regioni e Stato, disciplinandone il funzionamento e la composizione.

Art. 24 quinquies.

(Composizione).

1. La Conferenza è composta dai rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo.
2. La Conferenza è copresieduta dal Ministro dell'Economia e delle finanze e dal Presidente della Conferenza Unificata; ne fanno parte altresì il Ministro dell'interno, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la Semplificazione normativa, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato, il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia - ANCI o suo delegato, il Presidente dell'Unione Province d'Italia - UPI, o suo delegato. Ne fanno parte inoltre 6 Presidenti o Assessori di Regione, 4 Sindaci e 2 Presidenti di Provincia, designati rispettivamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall'ANCI e dall'UPI in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza territoriale e demografica, acquisiti in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281. Ne fa parte altresì il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il ministro per la Salute ove non vengano a questi delegate le funzioni di presidenza della Conferenza Unificata.

3. Alle riunioni possono essere invitati altri rappresentanti del Governo, nonché rappresentanti di altri enti o organismi.

Art. 24 *sexies*.
(*Modalità di funzionamento*).

1. Il Ministro dell'Economia e delle finanze d'intesa con il Presidente della Conferenza Unificata, convoca la Conferenza stabilendo l'ordine del giorno. Ciascuna componente può chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno della trattazione delle materie e degli argomenti rientranti nelle competenze della Conferenza.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, deve essere convocata la riunione di insediamento della Conferenza. In ogni caso, la Conferenza deve essere convocata almeno una volta ogni due mesi e quando ne facciano richiesta un terzo dei suoi membri.

3. In seguito all'iscrizione all'ordine del giorno della singola questione da trattare, di norma la Conferenza, su proposta del suo Presidente, con apposito atto d'indirizzo delibera l'avvio dell'espletamento delle funzioni e dei poteri ad essa assegnati dalla legge e ne stabilisce, ove necessario, le relative modalità di esercizio e di svolgimento in relazione all'oggetto.

A tal fine, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia - ANCI, il Presidente dell'Unione Province d'Italia - UPI possono avanzare apposite proposte di deliberazione ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno.

4. La Conferenza, nelle ipotesi di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a) e b), adotta le proprie determinazioni di regola all'unanimità delle componenti. Ove questa non sia raggiunta l'assenso rispettivamente della componente delle Regioni e della componente delle province e dei comuni può essere espresso nel proprio ambito anche a maggioranza. Nelle altre ipotesi di cui all'articolo 17, le determinazioni della Conferenza possono essere poste alla votazione della medesima su conforme avviso del Presidente della Conferenza, dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dal Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia - ANCI, dal Presidente dell'Unione Province d'Italia - UPI.

5. Le determinazioni adottate dalla Conferenza sono trasmesse ai Presidenti delle Camere e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La Conferenza può altresì trasmettere le proprie determinazioni ai soggetti e agli organismi istituzionali interessati.

6. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per la Conferenza unificata dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 24-*septies*.
(*Funzioni*).

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 della citata legge n. 42 del 2009:

a) la Conferenza concorre, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 alla ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica per sottosettore istituzionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 e 2 lett. e) della legge n. 196 del 2009;

b) la Conferenza avanza proposte:

1) per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi;

2) per la fissazione dei criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di

efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione.

c) la Conferenza verifica:

1) l'utilizzo dei fondi stanziati per gli interventi speciali ai sensi dell'articolo 16 della citata legge n. 42 del 2009;

2) assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni;

3) assicura la verifica delle relazioni finanziarie fra i diversi livelli di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti al sistema;

4) verifica la congruità dei dati e delle basi informative, finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali;

5) verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonché agli obiettivi di servizio.

d) la Conferenza promuove la conciliazione degli interessi fra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale.

e) la Conferenza vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento.

2. Anche ai fini dell'attuazione di cui all'articolo 16, comma 5, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica provvede, con cadenza trimestrale, ad illustrare, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i lavori svolti.

*Art. 24-octies.
(Supporto tecnico).*

1. Le funzioni di segreteria tecnica e di supporto della Conferenza sono esercitate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009, dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale istituita dal DPCM del 3 luglio 2009.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di supporto della Conferenza e di raccordo con la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 42 del 2009, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione dello sviluppo territoriale, e sotto la direzione del Presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, una specifica struttura di segreteria, la cui composizione è definita nel decreto istitutivo, fermo restando che sino alla metà dei posti del contingente potranno essere coperti nella misura massima del 50 per cento da personale delle regioni e, per il restante 50 per cento, da personale delle province e dei comuni il cui trattamento economico sarà a carico delle amministrazioni di appartenenza e i restanti posti sono coperti con personale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale individua, nell'ambito della struttura di segreteria, il segretario della Conferenza, che esercita le attività di collegamento fra la Commissione e la Conferenza stessa. La struttura di segreteria si può avvalere anche di personale dell'ANCI e dell'UPI nell'ambito della percentuale prevista per province e comuni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, la Conferenza permanente ha accesso diretto alla sezione della banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, nella quale sono contenuti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. La Conferenza, con il supporto tecnico della COPAFF, concorre con il MEF alla individuazione dei contenuti della sezione stessa».

4. Con successivo provvedimento, adottato in sede di Conferenza unificata, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 16, comma 5, sono stabilite le modalità di accesso alla banca dati da parte della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Capo V
NORME FINALI ED ABROGAZIONI

Art. 25.

(Tributi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera q), della legge 5 maggio 2009, n. 42).

1. Con efficacia a decorrere dall'anno 2013, la legge regionale può, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato, istituire tributi regionali e locali nonché, con riferimento ai tributi locali istituiti con legge regionale, determinare variazioni delle aliquote o agevolazioni che Comuni e Province possono applicare nell'esercizio della propria autonomia.

Art. 26.

(Disposizioni finali di coordinamento).

1. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto ed i dati relativi al gettito dei tributi indicati nel presente decreto ovvero istituiti in base allo stesso sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009.

2. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto limite e propone al Governo le eventuali misure correttive. Resta fermo quanto stabilito dagli articoli 4, comma 4, e 5, comma 8.

3. Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica assunti in sede europea, il Governo, previa verifica in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e sulla base delle risultanze del tavolo di confronto di cui al comma 4 del presente articolo, propone, nell'ambito del disegno di legge di stabilità, gli interventi necessari al fine di assicurare, dall'anno 2012, alle regioni, alle province e ai comuni che rispettino il patto di stabilità interno la revisione delle riduzioni dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione coerentemente con quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, primo periodo, e 6 del presente decreto resta sospesa sino alla data di entrata in vigore degli interventi di cui al primo periodo del presente comma, fermo restando che ai fini della fiscalizzazione dei trasferimenti erariali alle regioni a statuto ordinario si fa riferimento ai valori dei medesimi in essere nell'esercizio finanziario 2010.

3-bis. Ferme restando le funzioni attribuite alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 24-septies del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un tavolo di confronto tra il Governo e le regioni a statuto ordinario, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee, nonché dai Presidenti delle regioni medesime. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

Art. 27.

(Disposizione finanziaria).

1. Dal presente decreto non devono derivare minori entrate né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

e con le seguenti osservazioni:

- a) valuti il Governo gli strumenti più idonei affinché sia previsto e applicato un criterio univoco nella determinazione della quota dell'addizionale regionale all'IRPEF che finanzia le spese per i livelli essenziali delle prestazioni e della quota della medesima addizionale che finanzia le spese diverse da quelle per i livelli essenziali;
- b) valuti il Governo le modalità affinché nella riforma complessiva del sistema fiscale siano previste misure organiche relative all'imposizione legata all'ambiente e all'impatto su di esso delle attività soggette a imposizione;
- c) valuti il Governo, al fine di favorire la riduzione complessiva delle spese regionali, l'opportunità di prevedere, all'interno dello schema di decreto legislativo concernente le misure premiali e sanzionatorie per gli enti territoriali, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, disposizioni premiali in materia di spesa sanitaria e, in particolare, concernenti incentivi per le Regioni a statuto ordinario che istituiscano centrali uniche per l'acquisto di beni e servizi;
- d) valuti il Governo l'opportunità di inserire disposizioni concernenti forme di verifica e monitoraggio dei prezzi di riferimento per le prestazioni ed i beni del settore sanitario, in ambito regionale, valorizzando la responsabilizzazione delle amministrazioni;
- e) individui il Governo forme e modalità più idonee per l'introduzione di disposizioni di carattere sanzionatorio per la violazione delle norme relative alla compilazione del quadro VT con riferimento alla dichiarazione IVA;
- f) valuti il Governo le opportune iniziative affinché, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, ultimo periodo, della legge di stabilità per l'anno 2011, l'accordo con le Regioni sull'utilizzo del FSE per gli anni 2009-2010 sia formalmente prorogato sino al 31 dicembre 2012, rivedendo nel contempo la regola di riparto del concorso finanziario in modo tale che esso sia strutturato sulle percentuali 60/40 anziché 70/30. Le risorse statali che si renderanno disponibili per l'anno 2011 in conseguenza del nuovo accordo, per un ammontare di 100 milioni di euro, dovranno essere attribuite alle Regioni stesse, garantendone la spendibilità, per far fronte alle necessità del trasporto pubblico locale;
- g) valuti il Governo, in attuazione dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009, di considerare in sede di predisposizione dei successivi decreti legislativi l'esigenza di tener conto delle specifiche realtà territoriali con riferimento al deficit infrastrutturale, anche al fine di tener conto della necessità di assicurare, nella fase transitoria di attuazione del federalismo fiscale, la predisposizione di interventi finalizzati al recupero delle carenze infrastrutturali presenti in ciascun territorio, ivi comprese quelle relative al trasporto pubblico locale, così come testualmente disposto dall'articolo 22, comma 2, primo periodo della legge n. 42 del 2009;
- h) valuti il Governo la necessità di provvedere con urgenza a definire il funzionamento del sistema perequativo dei comuni, delle province e delle città metropolitane;
- i) valuti il Governo l'opportunità di rafforzare il meccanismo di coordinamento tra i diversi livelli di governo, in particolar modo per quanto riguarda il rapporto tra regioni, enti locali e Ministero dell'economia, su una necessaria e non più procrastinabile riforma del sistema fiscale che dovrà necessariamente tener conto dei decreti attuativi del federalismo fiscale;
- j) valuti il Governo la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'intesa raggiunta nella Conferenza unificata in materia di risorse per il trasporto pubblico locale.

RELAZIONE DEL RELATORE ON. BOCCIA

Il quinto decreto di attuazione della legge delega 42/2009 sul federalismo fiscale, approvato dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre 2010 rappresenta un punto di snodo cruciale per l'impianto fiscale su cui poggia l'intera riforma.

Il provvedimento è caratterizzato da un contenuto molto articolato sulle materie di carattere tributario, relativamente alle quali sono modificate: l'Irpef, tributo su cui si fonda l'applicazione del principio di progressività; l'Irap, la stessa Iva in relazione alla modifica dei criteri di attribuzione territoriale, i tributi provinciali, i meccanismi di perequazione, le modalità di finanziamento del sistema sanitario e dei servizi indispensabili come l'istruzione, il trasporto pubblico locale e l'assistenza non sanitaria sempre di competenza delle regioni.

A differenza del decreto sul fisco municipale che poggia su un'architettura fiscale completamente nuova e con molti limiti nelle valutazioni d'impatto finanziario (sia sui livelli locali che sulla pressione fiscale complessiva), il presente decreto insiste su un'architettura fiscale esistente, e già utilizzata per la copertura di alcuni servizi indispensabili come la Sanità.

Inoltre, nel rapporto tra meccanismi d'indebitamento delle amministrazioni regionali e provinciali, copertura dei servizi indispensabili e nuova correlazione tra fonti di entrata e centri di spesa, il decreto appare certamente più coerente e nello stesso tempo un importante passo avanti anche rispetto all'ormai superato Dlgs 56/2000 che aveva segnato il primo passo effettivo nel passaggio delle responsabilità finanziarie sulla gestione della Sanità dallo Stato alle Regioni, caratterizzandone per un decennio il funzionamento. Un decreto che aveva prodotto non poche anomalie nella gestione finanziaria dei servizi sanitari accentuate poi dalle lacune della normativa ordinaria successivamente alle modifiche costituzionali intervenute nel 2001.

Dal 2001 Regioni ed enti locali attendono una riforma quadro in grado di recepire i cambiamenti del Titolo V della Costituzione. Questo potrebbe essere il momento giusto per la costruzione di un rapporto moderno tra leve fiscali territoriali e centri di spesa, tra nuovi doveri istituzionali (legati al *welfare* degli anni 2000) e attuali esigenze di comunità profondamente diverse (per demografia, per caratteristiche socioeconomiche e per una crescente multiculturalità) da quelle degli anni novanta.

Se siamo arrivati fin qui con l'attuazione della delega è innanzi tutto per la riforma costituzionale del 2001 e per la comune convinzione tra i gruppi parlamentari della necessaria coerenza tra attuazione del federalismo fiscale e opportunità di una riforma fiscale generale non più rinviabile. Esigenza richiamata in questa legislatura nello scorso dicembre in Parlamento in tutte le mozioni presentate sul fisco.

Quando oltre due anni fa arrivò il Governo presentò in Parlamento il disegno di legge delega sul federalismo fiscale, era previsto l'utilizzo dell'Irpef anziché dell'Iva come imposta di finanziamento della perequazione, l'organizzazione di venti modelli di scuole regionali, l'utilizzo improprio dei fondi strutturali, la perequazione orizzontale fatta tra aree più ricche verso quelle più deboli del Paese e una sostanziale marginalità del Governo centrale.

Tutto questo non c'è più perché fu oggetto di un confronto costruttivo che portò la maggioranza ad accettare molte proposte delle opposizioni e a tentare, anche con l'istituzione della Commissione Bicamerale per l'attuazione della delega sul federalismo fiscale, la strada dei principi e delle regole condivise. Oggi quei principi possono essere rispettati insieme solo se attuati da decreti il più possibile condivisi.

La Commissione Bicamerale è nata come terreno naturale del confronto politico e legislativo proprio in occasione dell'approvazione della legge delega e, inutile negarlo, ha rischiato, nostro malgrado, di trasformarsi in un terreno di forte contrapposizione dopo l'ultima votazione sul fisco municipale. Cos'è successo rispetto agli altri decreti? È successo che la Bicamerale non è stata in grado di dare il via libera, come era avvenuto con i precedenti decreti, perché tutte le opposizioni hanno sostenuto ragioni di merito in contrasto con il parere della maggioranza.

Sul fisco regionale, dopo il lavoro congiunto svolto con il relatore di maggioranza e le modifiche apportate (riportate nel parere allegato) e visto il rischio d'impatto finanziario della riforma sulla pressione fiscale nel caso di perdurante crisi economica da qui al 2013 (anno dell'effettiva attuazione del decreto relativamente alla fiscalizzazione dei trasferimenti e alla parallela perequazione), si ritiene imprescindibile per la credibilità dell'intero impianto e per la difesa delle stesse amministrazioni pubbliche territoriali una sorta di «clausola di salvaguardia» attraverso la previsione di un meccanismo, da attivare nell'autunno del 2012, che verifichi, d'intesa tra governo e regioni, se il sistema di finanza pubblica è in grado di rispettare le disposizioni del decreto-legge n. 78 del 2010 che prevede l'interruzione dei tagli con l'attuazione del federalismo fiscale.

Si può e si deve tentare di costruire un meccanismo comune di salvaguardia dall'impatto finanziario negativo sui conti delle amministrazioni pubbliche derivante dalla crisi e dalla perdurante lenta crescita economica. Impatto che inciderebbe sull'attuazione effettiva del federalismo fiscale provocando un aumento della pressione fiscale.

Per evitare questo rischio, si richiede a tutti i gruppi parlamentari rappresentati in Commissione di votare l'integrazione proposta nel parere all'articolo 11 comma 5 e le modifiche sulle disposizioni finali di coordinamento all'articolo 26 commi 3 e 3-bis.

Il voto di questi articoli consente in sostanza la costruzione di una vera e propria «clausola di salvaguardia» e la previsione di un meccanismo che verifichi, d'intesa tra Governo e Regioni, se siano stati, così come previsto dalla norma, effettivamente rispettati gli impegni sulla revoca relativa ai tagli alle amministrazioni pubbliche regionali e locali disciplinati nel decreto-legge n. 78 del 2010; in caso contrario, proprio per salvaguardare il processo in corso di applicazione del federalismo fiscale, se il Governo non fosse nelle condizioni di rispettare la revisione dei tagli, si applicherebbe una sospensione temporanea, subordinata a un accordo comune immediato, in sede di approvazione della legge di stabilità 2013, atto a evitare che la pressione fiscale aumenti e si scarichi tutta sulle nuove leve fiscali regionali.

Questa proposta appare necessaria proprio per difendere il lavoro collettivo svolto sin'ora. Per difendere la credibilità di un progetto comune e non di parte, come più volte auspicato, in questi giorni di celebrazione dell'Unità d'Italia, dal Presidente della Repubblica Napolitano. È necessario ritenere questa riforma una riforma di tutti: dello Stato e delle Regioni con gli enti locali coinvolti (nella fattispecie le Province e le Città Metropolitane) e dell'intero comparto della pubblica amministrazione che indirettamente verrà coinvolto.

Si è giunti a un testo con due pareri coincidenti in larga parte e differenti per alcuni passaggi fondamentali come la clausola di salvaguardia contro l'eventuale aumento della pressione fiscale appena richiamata, grazie alla disponibilità al confronto permanente e alle integrazioni sostanziali rispetto al testo originario dello schema di decreto accettate e condivise dal relatore di maggioranza e dal Governo. Disponibilità della quale in questa sede voglio dare atto e che rappresenta una speranza per provare a fare ulteriori e decisivi passi in avanti.

I punti che vengono elencati qui di seguito sono quelli che il confronto ha portato alla modifica integrale dell'impianto di alcuni articoli. In particolare: le principali modifiche apportate al decreto uscito dal consiglio dei ministri il 7 ottobre sono sintetizzabili in questi punti:

Sono state allineate le decorrenze della fiscalizzazione dei trasferimenti nell'addizionale Irpef (che nel decreto originario sarebbe dovuta avvenire nel 2012) e dell'avvio del sistema di finanziamento e perequazione a regime (che sarebbe dovuta iniziare nel 2014): entrambe decorreranno dal 2013, garantendo così l'avvio di un sistema più equilibrato, ordinato e garantista, in particolare per il Sud. Il disallineamento, infatti, avrebbe determinato una situazione per la quale per almeno due anni

ciascuna regione avrebbe trattenuto sul proprio territorio il gettito dell'addizionale Irpef, senza nessun riequilibrio e con una forte sperequazione territoriale a causa delle rilevanti differenze nella distribuzione delle basi imponibili.

Per l'IVA, il criterio di territorialità basato sul luogo del consumo per la ripartizione della compartecipazione regionale IVA sarà applicato solo previa verifica della effettiva disponibilità di informazioni affidabili sulla distribuzione tra territori regionali dell'ammontare delle vendite effettuate nei confronti di consumatori finali e della corrispondente imposta IVA incassata. Si terrà conto dell'IVA versata dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti non obbligati alla redazione del quadro VT, che rappresenta un terzo dell'IVA totale e che altrimenti non sarebbe stata considerata.

È stata definita la procedura per la fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nei settori che ne sono ancora privi (assistenza, istruzione, trasporti pubblici locali, eventuali altri settori). Per ciascun settore saranno individuate macro-aree omogenee per i servizi offerti e definiti indicatori di costo standard, di livello delle prestazioni, di appropriatezza, oltre che indicatori per il monitoraggio e la valutazione. Sulla base di queste analisi si possono determinare i fabbisogni standard. Il disegno di legge di stabilità conterrà norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio. Fino alla determinazione, con legge, dei livelli essenziali delle prestazioni, tramite intesa conclusa in sede di Conferenza unificata, saranno stabiliti i servizi da erogare.

L'esenzione dalla maggiorazione dell'addizionale Irpef è stata estesa a tutti i titolari di reddito e non solo ai lavoratori dipendenti e pensionati: tuttavia la misura va ulteriormente modificata al fine di trasformare l'esenzione in una no-tax area per tutti i redditi.

Sarà assicurata, dall'anno 2012, agli enti territoriali che rispettino il patto di stabilità interno la revisione dei tagli del decreto-legge n. 78.

Il fabbisogno sanitario nazionale sarà definito annualmente per il triennio successivo anziché per un solo anno, dando maggiore certezza alle regioni e mantenendo una coerenza con l'attuale patto per la salute.

È stato rivisto il sistema di finanziamento delle province, che è ora meglio definito e fornisce maggiori certezze sulle risorse e sulla perequazione.

Sono state inserite specifiche misure per il finanziamento delle città metropolitane.

È stata data attuazione alla delega sull'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

È stato rafforzato il controllo sul processo attuativo: ogni Dpcm previsto dal decreto sarà corredato della relazione tecnica e sottoposto al parere parlamentare.